COMMISSIONE XIII

**AGRICOLTURA**

**11.**

# SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 1993

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **FRANCO BRUNI**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **MARTE FERRARI**

## INDICE

PAG.

**Proposte di legge** (Discussione e rinvio):

Felissari ed altri: Norme per il riconoscimento della denominazione di origine dei prodotti agroalimentari (1032);

*Torchio ed altri: Norme sulle denominazioni d'origine protetta, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e agroalimentari e adeguamento della materia alle disposizioni comunitarie (1546)* ..... 113

Bruni Franco, *Presidente* ..... 113, 115

Ferrari Marte, *Presidente* ..... 116

Comino Domenico (gruppo lega nord) ..... 115

Diglio Pasquale, *Sottosegretario di Stato per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali* ..... 114, 116

Torchio Giuseppe (gruppo DC), *Relatore* ..... 114, 115

**La seduta comincia alle 16,30.**

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

**Discussione delle proposte di legge Felissari ed altri: Norme per il riconoscimento della denominazione di origine dei prodotti agroalimentari (1032); Torchio ed altri: Norme sulle denominazioni d'origine protetta, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e agroalimentari e adeguamento della materia alle disposizioni comunitarie (1546).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Felissari, Nardone, Montecchi, Tattarini, Abaterusso, Oliverio, Visani, Staniscia, Grilli, Strada e Mussi: « Norme per il riconoscimento della denominazione di origine dei prodotti agroalimentari »; Torchio, Aloise, Bruni, Berni, Gerardo Bianco, Carli, Delfino, Di Giuseppe, Di Mauro, Francesco Ferrari, Giovanardi, Perrone, Urso, Zambon, Castellotti, Tealdi, Luigi Rinaldi, Zarro, Ricciuti, Patria, Armellin, Tarabini, Biasci, Corsi, Rojch, Iodice, Zoppi, Cafarelli, Savio, Barrarini, Pinza e Borri: « Norme sulle denominazioni d'origine protetta, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e agroalimentari e adeguamento della materia alle disposizioni cumunitarie ».

Ricordo che nella seduta del 27 maggio 1993 era stato adottato in sede referente un testo unificato delle proposte di legge all'ordine del giorno, di cui era stato richiesto il trasferimento in sede legislativa, concesso dall'Assemblea nella seduta del 5 novembre scorso.

Avverto che le Commissioni competenti hanno espresso i seguenti pareri:

« La V Commissione (bilancio), esaminato il testo unificato delle proposte di legge nn. 1032-1546 esprime

PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

che l'articolo 15 sia sostituito dal seguente: "1. Per le finalità di cui agli articoli 6 e 10 è autorizzata la spesa di lire 600 milioni annui a decorrere dall'anno 1994.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede: per l'anno 1994 a carico dello stanziamento iscritto nel capitolo 9008 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994; per gli anni 1995 e 1996 mediante corrispondente utilizzazione delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento relativo al Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994.

3. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare: con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio".

e con la seguente ulteriore condizione:

che la Commissione non approvi il presente progetto di legge prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti individuati nell'accantonamento di segno negativo iscritto nel fondo speciale di parte corrente della legge finanziaria per il 1994 ».

« La X Commissione (attività produttive), esaminato il testo unificato dalla proposta di legge n. 1032-1546 esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 11, al comma 2, le parole "i soggetti di cui al comma 1 sono autorizzati" siano sostituite dalle seguenti "i soggetti di cui al comma 1 sono accreditati";

all'articolo 11, al comma 3, le parole "soggetti autorizzati alla certificazione" siano sostituite dalle seguenti "soggetti accreditati alla certificazione";

e con le seguenti condizioni:

si ritiene opportuno stabilire procedure in materia di certificazione che consentano un raccordo con quelle previste dal provvedimento recante norme sul sistema di certificazione approvato dalla X Commissione;

valuti la Commissione di merito l'opportunità che, accanto alla funzione di controllo del Ministero dell'agricoltura sull'operato e sull'efficienza sui soggetti accreditati alla certificazione, sia previsto un ruolo di controllo e di vigilanza di carattere generale da parte del Ministero dell'industria ».

« La X Commissione (lavoro), esaminando il testo unificato delle proposte di legge nn. 1032 e 1546 ha espresso

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 10:

1) al comma 2, sia previsto che l'indennità spettante al garante non può superare il 75 per cento di quella spettante ai presidenti di sezione della Corte di cassazione o equiparati;

2) al comma 3, sia chiarito che il garante si avvale del Comitato nazionale di cui all'articolo 6 e non degli organi e delle strutture del medesimo, posto che il Comitato non ha proprie strutture, ma si avvale, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, delle strutture e del personale del Ministero dell'agricoltura;

3) al comma 4, sia chiarito se l'ufficio del garante debba disporre propria dotazione organica, facendosi esplicitamente riferimento, in tal caso, alle procedure di cui al decreto legislativo n. 29 del 1993;

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che garante del consumatore sostituisca gli organi di controllo attualmente operanti ».

Propongo di assumere, come base per la discussione, il testo unificato adottato in sede referente.

*Pongo in votazione tale proposta.*

*(È approvata).*

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

L'onorevole Torchio ha facoltà di svolgere la relazione.

GIUSEPPE TORCHIO, *Relatore*. Signor presidente, poiché in sede referente abbiamo discusso a lungo di questo provvedimento, ritengo inutile in questa sede ripetere quanto è già noto a tutti i colleghi. Mi riservo pertanto di intervenire in sede di discussione degli articoli, avendo predisposto alcuni emendamenti in ottemperanza ai pareri espressi dalle Commissioni competenti.

PASQUALE DIGLIO, *Sottosegretario di Stato per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali*. Se non erro, la Commissione bilancio nel suo parere ha invitato la Commissione agricoltura ad approvare il provvedimento al termine della sessione di bilancio.

GIUSEPPE TORCHIO, *Relatore*. La legge rischia di non essere approvata poiché sembra che la legislatura ormai volga al termine.

DOMENICO COMINO. Signor presidente, non avendo potuto seguire nello scorso mese di maggio i lavori del Comitato ristretto perché impegnato nella campagna elettorale al comune di Torino, colgo questa occasione per ringraziare il relatore della disponibilità manifestata ad accettare le osservazioni ed i suggerimenti proposti dal gruppo della lega nord. Devo però far rilevare che dal 27 maggio scorso ad oggi sono intervenute alcune nuove normative comunitarie che forse inquadrano l'intera questione in maniera diversa e delle quali si dovrebbe tener conto nel testo che ci accingiamo a votare.

Intendo far riferimento a due regolamenti emanati nel mese di luglio e, quindi, successivamente alla redazione del testo unificato da parte del Comitato ristretto: il regolamento 1848/93 della Commissione del 9 luglio 1993 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento CEE 2082/92, ed il regolamento 2037/93 della Commissione del 27 luglio 1993 sulle modalità di applicazione del regolamento CEE 2081/92, al quale il testo unificato fa riferimento. Inoltre, nel mese di ottobre è stata pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, la comunicazione n. 93/C273/05 destinata agli operatori interessati alle denominazioni d'origine, alle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli alimentari relativamente alla procedura semplificata di registrazione a livello comunitario, di cui all'articolo 17 del regolamento.

In particolare questa comunicazione sostiene nella parte introduttiva, che è anche quella che la giustifica, che il regolamento 2081/92, entrato in vigore il 26 luglio 1993, contempla un regime su base volontaria che dà ai produttori o trasformatori interessati la possibilità di far proteggere a livello comunitario, mediante la registrazione, il nome geografico di un prodotto. Il concetto di protezione delle denominazioni d'origine o indicazioni geografiche consiste nel riservarne l'uso esclusivo ai produttori o trasformatori oppure alle imprese che esercitano l'attività nelle regioni o luoghi designati dai nomi in questione.

Ciò significa che quando una denominazione geografica viene registrata a livello comunitario il suo utilizzo è riservato esclusivamente alle imprese della zona e vietato a tutte le altre. Il documento accenna poi alle procedure previste per la registrazione, indicando quella normale e quella semplificata.

Sulla base di queste normative abbiamo mantenuto gli emendamenti già formulati e ne abbiamo presentati altri perché riteniamo che si debba tener conto dei nuovi regolamenti comunitari nell'ambito della legge che stiamo per approvare, la quale dovrebbe indicare il limite operativo ovvero dovrebbe occuparsi degli spazi lasciati liberi dalla normativa comunitaria. In particolare non si dovrebbero, in sede legislativa, introdurre concetti che limitino o interpretino in senso restrittivo ciò che è previsto dai regolamenti CEE, cosa che invece ci sembra si verifichi con il testo unificato. Alcune parti di tale testo appaiono incompatibili con la citata normativa comunitaria, soprattutto per quegli aspetti che lasciano libera facoltà ai paesi membri di adottare determinate misure, come quelle « contingentative », se così si possono definire, o altri adempimenti ai quali la normativa comunitaria non fa riferimento.

Poiché riteniamo che non si possano imporre restrizioni quali la programmazione produttiva, abbiamo predisposto alcuni emendamenti tendenti a riportare il testo unificato ad una maggiore aderenza con la norma comunitaria.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

GIUSEPPE TORCHIO, *Relatore*. Certamente l'articolo 4 del regolamento 1848/93 pone un problema rispetto al testo approvato il 27 maggio scorso ma (non essendo maghi perché questa dote non è stata ancora acquisita, almeno per quanto riguarda il relatore), non potevamo allora immaginare quello che la CEE avrebbe approvato il 9 luglio 1993. Pertanto il testo approvato il 27 maggio deve essere uniformato ai contenuti del regolamento 1848/93, in particolare all'articolo 5, comma 2, laddove fa riferimento ai prodotti di cui al comma 1, lettera *c)*

per i quali deve figurare il simbolo indicante la specificità che verrà definita ai sensi dell'articolo 12 del regolamento CEE 2082/9.

In effetti questo simbolo non può essere definito a livello nazionale ma, come prevede l'articolo 4 del citato regolamento 1848/93 del 9 luglio 1993, la dicitura, di cui all'articolo 15 del regolamento 2082, e il simbolo comunitario, di cui all'articolo 12 di detto regolamento, « sono definiti quanto primi secondo la procedura di cui all'articolo 19 dello stesso regolamento ».

Mi dispiace di dover affrontare dettagli tecnici in questa sede ma da parte dell'onorevole Comino sono giunte richieste legittime sulle quali consento. Per quanto riguarda gli altri aspetti da lui richiamati, forse non è stata utile la sua assenza in quelle lunghe serate della primavera scorsa nelle quali si elaborava il testo del Comitato ristretto; non vorrei riprendere una lunghissima discussione nel corso della quale il provvedimento è stato sviscerato in ogni sua parte, ma alcune facoltà riguardanti i disciplinari nascono non tanto perché questa Commissione possa in ogni punto sostenere le tesi del settore Federalimentari della Confindustria, bensì in base ad un pluralismo che è rappresentato anche dagli interessi dei consorzi di produzione, dal mondo organizzato della tutela e dallo stesso ufficio legislativo del Ministero che ci è stato vicino, qualcuno dirà forse in maniera troppo cavillosa, perché il dottor Camilla è voluto entrare nelle più recondite armonie del testo. Tuttavia abbiamo cercato di mitigare questi punti di crisi per arrivare ad un testo il più possibile bilanciato.

Concludo dichiarando di non considerare « oro colato » il testo del 27 maggio, per cui mi dichiaro pronto a discutere le eventuali modifiche che i colleghi intenderanno proporre.

PASQUALE DIGLIO, *Sottosegretario di Stato per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali*. Confermo l'interessamento del Ministero all'approvazione del provvedimento in esame, giacché esso rende possibile l'attuazione di norme comunitarie concernenti le denominazioni d'origine per le quali i termini sono già scaduti, a parte i problemi derivanti dai regolamenti comunitari del luglio scorso, cui faceva riferimento poc'anzi l'onorevole Comino.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARTE FERRARI

PASQUALE DIGLIO, *Sottosegretario di Stato per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali*. Da parte del Governo c'è la massima disponibilità agli eventuali emendamenti che verranno presentati, anche se rimane aperta la questione della copertura finanziaria per la quale il Ministero aveva individuato una possibile soluzione che però non ha trovato accoglimento presso la Commissione bilancio. Evidentemente, una volta approvati gli articoli ed i relativi emendamenti, occorrerà procedere ad un momento di riflessione che non sarà conseguente alla volontà del Ministero ma solo volto alla soluzione di questo problema.

PRESIDENTE. A causa di imminenti votazioni in aula, rinvio il seguito della discussione alla seduta già convocata per domani alle 9,30.

**La seduta termina alle 16,45.**

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA*

DOTT. VINCENZO ARISTA

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 12 novembre 1993*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO